



Prontuario

LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI TRASPORTO
E L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 286 DEL 21.11.2005

Marzo 2006

Realizzazione

Studio Zunarelli Associati

Indice

Introduzione	pag. 1
Conclusione del contratto di trasporto in forma scritta. Elementi essenziali	pag. 2
Linee - guida per il Committente (ovvero del primo vettore nel caso di affidamento del trasporto a Sub – vettore)	pag. 3
Linee – guida per il Caricatore	pag. 6
In sintesi	pag. 7
Appendice: riferimenti normativi	Pag. 8

Introduzione

In relazione alla recente promulgazione del D. Lgs. n. 286/2005 contenente la riforma dell'autotrasporto per conto terzi e la liberalizzazione delle tariffe applicate ai servizi di trasporto per conto terzi, desideriamo a mezzo del presente documento indicare gli accorgimenti ritenuti necessari per ottemperare alla nuova disciplina dettata dal Legislatore.

Conclusione del contratto di trasporto in forma scritta. Elementi essenziali

Tale figura contrattuale, come ricordato dall'art. 6 comma 1, costituisce la “*regola*” sebbene sia prevista anche la formazione dell'accordo verbalmente. Sebbene la legge consenta alle Parti di disciplinare con forma libera il contratto di trasporto appare assolutamente preferibile l'adozione della forma scritta, in ragione delle numerose criticità che si collegano all'adozione della forma verbale e che andremo ad illustrare in proseguo.

Elementi essenziali del contratto che devono essere necessariamente formalizzati per iscritto (anche, si badi, mediante una formalizzazione progressiva, come, ad esempio, attraverso un carteggio tra il Committente ed il Vettore ed il rinvio ai documenti del trasporto) affinché il contratto possa dirsi concluso in forma scritta per gli effetti del D.Lgs. 286/2005, sono i seguenti:

- a) nome e sede del Vettore e del Committente e, se diverso, del Caricatore;
- b) numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni);
- c) tipologia e quantità della merce da trasportare, che dovrà essere compatibile con le indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli utilizzati per quel determinato trasporto;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) luogo di caricazione della merce oggetto del trasporto;
- f) luogo di scaricazione della merce oggetto del trasporto.

Solo nei trasporti affidati a vettore straniero operante in regime di cabotaggio stradale:

- g) termini temporali per la riconsegna della merce.

Elementi accessori, di cui appare opportuna la indicazione in forma scritta nei documenti contrattuali solo laddove il committente ritenga effettivamente indispensabile la formalizzazione degli stessi nel proprio interesse, ma che non sono invece determinanti al fine della prova liberatoria fornita dal Committente circa l'esenzione da responsabilità in caso di accertamento della violazione della sicurezza della circolazione stradale da parte del Vettore, sono i seguenti:

- a) termini temporali per la riconsegna della merce (nei trasporti eseguiti da impresa di autotrasporto nazionale);
- b) istruzioni aggiuntive fornite dal committente.

Linee - guida per il Committente (ovvero del primo Vettore nel caso di affidamento del trasporto a Sub - vettore)

La normativa in esame impone precisi obblighi al Committente, la cui violazione comporta la responsabilità dello stesso in concorso con il Vettore deputato alla esecuzione del trasporto.

Al fine di andare esente da responsabilità, che potrà essere accertata anche in una fase successiva alla contestazione della pretesa violazione da parte degli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale, il Committente deve:

- 1) All'atto della stipula del contratto di trasporto, che può anche essere costituito da un accordo quadro al quale accedono singoli ordini di carico, ottenere dal vettore un certificato dal quale risulti l'iscrizione dello stesso all'Albo nazionale degli autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) (art. 12.3). Nel caso il rapporto tra il committente e il vettore abbia carattere continuativo, il committente dovrà periodicamente verificare il permanere di detta iscrizione;
- 2) Inserire nel contratto di trasporto la previsione dell'obbligo per il vettore, nel caso in cui lo stesso si avvalga dell'opera di un sub-vettore, di trasmettere al committente un certificato dal quale risulti l'iscrizione del sub-vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- 3) All'atto della stipula del contratto di trasporto ottenere dal vettore l'elenco dei veicoli (motrici + rimorchi) da questi utilizzati nello svolgimento della propria attività con fotocopia della carta di circolazione dei medesimi (art. 6.3 lett. c);
- 4) Chiedere al conducente la fotocopia della carta di circolazione dei veicoli non indicati al punto 3, nel caso in cui per un determinato trasporto il vettore utilizzi un diverso automezzo (adempimento assolutamente necessario laddove il committente ricopra altresì la veste di caricatore, ma auspicabile in ogni caso);
- 5) Nel caso in cui, per un determinato trasporto, il vettore utilizzi un sub-vettore diverso da quello indicato al precedente punto 2), chiedere al conducente di esibire (o fare trasmettere a mezzo fax) un certificato dal quale risulti l'iscrizione del sub-vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto (adempimento assolutamente necessario laddove il committente ricopra altresì la veste di caricatore, ma auspicabile in ogni caso);

- 6) Inviare una comunicazione al vettore con congruo anticipo rispetto alla esecuzione materiale del trasporto – di regola almeno il giorno prima - con la quale si indicano i dati relativi alla tipologia e alla quantità (peso e, ove rilevante, massa) della merce, i luoghi di carico e scarico;
- 7) Verificare la corrispondenza tra le indicazioni di cui al punto 6) e le caratteristiche dell'automezzo che il vettore intende utilizzare per quel determinato trasporto;
- 8) Verificare al momento della caricazione della merce sull'automezzo (acquisendo dal Caricatore i dati necessari) la compatibilità tra l'orario effettivo di partenza e l'orario di scaricazione della merce a destino eventualmente specificato nel contratto di trasporto, dando se del caso istruzioni scritte per posticipare il termine di consegna nel caso in cui quello originariamente previsto sia palesemente incompatibile con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale;
- 9) Nell'ipotesi di cui al punto 8) emendare, laddove non sia già stato previsto contrattualmente, attraverso deroga espressa da trascrivere se possibile sull'ordine di carico o comunque attraverso fax, l'eventuale penalità comminata al vettore nel contratto quadro per il ritardo della prestazione di trasporto;
- 10) Fornire al Caricatore (che in molti casi rivestirà il ruolo di committente nei suoi confronti) tutti gli elementi e le informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (tale adempimento non risulta imposto dalla normativa, ma può essere utile al fine di agevolare il Caricatore nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico e, comunque, per garantirsi da eventuali richieste di risarcimento da parte del Caricatore a fronte della contestazione di violazioni delle disposizioni previste nel D.Lgs. 286/2005);
- 11) Indicare nell'ordine di carico il richiamo al contratto quadro (ove esistente) per quanto concerne il corrispettivo e le modalità di pagamento applicati a quel determinato trasporto (di regola sarà sufficiente richiamare l'articolo del contratto che disciplina la materia dei corrispettivi);
- 12) Valutare se inserire nel contratto di trasporto l'eventuale deroga al limite alla responsabilità vettoriale di 1 Euro per chilogrammo di merce perduta o danneggiata durante il trasporto;
- 13) Far acquisire “data certa” al contratto di trasporto mediante trasmissione a mezzo fax tra le parti del documento contrattuale sottoscritto, al fine di andare esente dalla responsabilità solidale del Committente e/o del Caricatore giusto il disposto di cui all'art. 7 comma 3 del D.lgs. 286/2005 nell'ambito della procedura di accertamento svolta dall'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.lgs. 286/2005;

- 14) Nel caso in cui il contratto di trasporto, per qualsiasi ragione, non sia stato concluso in forma scritta, il committente è comunque tenuto a chiedere al legale rappresentante dell'impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso dichiara che l'impresa stessa è regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di legittimamente esercitare il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a fare pervenire quanto prima il certificato;

- 15) Nel caso in cui il contratto di trasporto, per qualsiasi ragione, non sia stato concluso in forma scritta, è comunque opportuno che il committente dia immediatamente istruzioni al vettore di procedere all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto secondo modalità che siano compatibili con il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della circolazione stradale e, nell'ipotesi in cui si avvalga di sub-vettori, accerti preventivamente che gli stessi esercitino legittimamente l'attività di autotrasporto in relazione alla tipologia di servizio e merceologica di volta in volta rilevante.

Linee - guida per il Caricatore

Come è noto, l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 286/2005 pone a carico anche del caricatore, oltre che del committente, l'obbligo "di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'art. 7 comma 2". Parimenti, il caricatore, oltre ad essere responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli (art. 7 comma 7), è soggetto a sanzione nel caso in cui abbia fornito, sulla base delle risultanze dei documenti del contratto di trasporto, istruzioni al conducente in merito alla consegna delle cose da trasportarsi che siano risultate incompatibili con il rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale di cui si sia accertata la violazione da parte del conducente (art. 7 comma 3).

Conseguentemente, il Caricatore potrebbe utilmente adottare i seguenti canoni di comportamento:

- 1) Chiedere al conducente la fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 2) Chiedere al conducente di esibire (o fare trasmettere a mezzo fax) un certificato dal quale risulti l'iscrizione del vettore che esegue il trasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni). Nell'impossibilità di ottenere immediatamente detto certificato, chiedere al legale rappresentante dell'impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso dichiara che l'impresa stessa è regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di legittimamente esercitare il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a fare pervenire quanto prima il certificato;
- 3) Verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del carico quanto a tipologia e quantità (massa e peso) e le caratteristiche dell'automezzo che il vettore intende utilizzare per quel determinato trasporto;
- 4) Nel caso in cui il piano di carico della merce sull'automezzo sia stato curato dal caricatore, acquisire dichiarazione del conducente in merito alla corretta sistemazione della merce a bordo;
- 5) Fornire al conducente del veicolo, e per esso al vettore, specifiche istruzioni in merito alle modalità esecutive del trasporto solo qualora le stesse siano veramente ed effettivamente necessarie per la corretta esecuzione dello stesso nell'interesse del Caricatore medesimo;
- 6) E' comunque opportuno che il Caricatore consegni in ogni caso al conducente del veicolo un foglio in cui si danno, genericamente, istruzioni allo stesso di procedere all'esecuzione della prestazione di trasporto secondo modalità che siano compatibili con il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della circolazione stradale.

Cosa fare per rispettare la nuova normativa quando si conclude un contratto di trasporto

- 1) **Verificare che il trasportatore sia abilitato:** la prova si ottiene acquisendo:
 - la fotocopia iscrizione all'albo autotrasportatori
 - la fotocopia autorizzazione al trasporto internazionale (autorizzazione CEE o CEMT o Bilaterale)
 - la fotocopia del libretto circolazione
- 2) **Dare istruzioni compatibili con le norme sulla sicurezza stradale:**
 - a) sagoma limite (art. 61 C.d.S.)
 - b) massa limite (art. 62 C.d.S.)
 - c) limiti di velocità (art. 142 C.d.S.)
 - d) sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 C.d.S.)
 - e) superamento della massa indicata sulla carta di circolazione (art. 167 C.d.S., compreso comma 9)
 - f) tempi di guida e di sosta (art. 174 C.d.S.)

Si consiglia di riportare in calce di ogni ordine di trasporto la seguente dicitura:

“Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e successive modifiche; in particolare nel rispetto dell’art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta)”.

IMPORTANTE: E' indispensabile trasmettere gli ordini di trasporto in FORMA SCRITTA.

Elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta

- 1) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- 2) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- 3) tipologia e quantità della merce nel rispetto di quanto indicato dalla carta di circolazione;
- 4) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- 5) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce;

Elementi eventuali del contratto (da inserire se necessari)

- 1) termini temporali per la riconsegna della merce (indispensabili nei trasporti affidati a vettore straniero operante in regime di cabotaggio stradale);
- 2) istruzioni aggiuntive.

Nei contratti non in forma scritta spetta al committente, al caricatore ed al proprietario della merce dare la prova positiva di aver fornito per iscritto al vettore istruzioni compatibili con le norme del codice della strada.

Conseguenze delle violazioni alla nuova normativa

- 1) **affidamento a trasportatore abusivo:** sanzione amministrativa e sequestro della merce
- 2) **Sanzioni ex. Art. 197 CDS:**
 - a) Sagoma limite vedi art. 61 C.d.S.;
 - b) Massa limite vedi casi dell'art. 10 C.d.S.;
 - c) limiti di velocità vedi art. 142 C.d.S. commi 7, 8, 9, 10, 11;
 - d) sistemazione del carico sui veicoli vedi art. 164 C.d.S.;
 - e) superamento massa indicata sulla carta circolazione art. 167 C.d.S.;
 - f) tempi di guida e di sosta art. 174 C.d.S.

Riferimenti normativi

Gazzetta Ufficiale N. 57 del 10 Marzo 2005

LEGGE 1 marzo 2005, n. 32

Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
 - a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
 - b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
 - c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 2.

Principi e criteri direttivi

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

- b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
- c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
- d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello

autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di Autotrasporto di merci;

3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullita' degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita' per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a

seguito di autonome e concordate iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita' amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' tutela delle professionalita' esistenti.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. E' prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie e' data facolta' alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2557):

Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003.

Assegnato alla commissione 8^a, in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a, 14^a e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 8^a il 10 marzo 2004, il 19 e il 25 maggio 2004, il 16 giugno 2004, il 1°, 7 e 15 luglio 2004.

Esaminato in aula il 15 ed il 28 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5197):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione il 22 e 30 settembre 2004, il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°, 15, 16 e 22 dicembre 2004, il 19 e 27 gennaio 2005, il 9 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato il 16 febbraio 2005.

Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Capo I

Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

- b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Art. 3. Superamento tariffe obbligatorie

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
 - a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
 - b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
 - c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
 - d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
 - e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.56;
 - f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
 - g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
 - h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

Art. 4. Contrattazione dei prezzi

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera trattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5. Accordi volontari

1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
 - a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
 - b) previsione della obbligatorieta' della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi;
 - c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attivita' di autotrasporto;

- d) previsione della responsabilita' soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima consentita;
 - e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
 - f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilita' di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
 - g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
 - h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validita' fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 6. Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
- a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di pagamento;
 - e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
- a) termini temporali per la riconsegna della merce;
 - b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

Art. 7.

Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocita);

d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

Art. 8.

Procedura di accertamento della responsabilita'

1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Art. 9.

Usi e consuetudini per i contratti non scritti

Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.

Art. 10.

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 11.

Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto

1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e' effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.

2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', nei limiti di quanto previsto al comma 1.

Art. 12.

Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione

1. Ai fini del controllo della regolarita' amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2. Qualora un veicolo entri nella disponibilita' del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.

La mancanza di tali documenti accertata dalle autorita' competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attivita' di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarita' dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Capo II

Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

Art. 13. Finalita'

1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 14. Qualificazione e formazione

1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».

Art. 15. Campo di applicazione

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata:

- a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' di autotrasporto di persone o di cose;
- b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Art. 16. Deroghe

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti:

- a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente.

Art. 17.
Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
 - a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
 - b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
 - c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 18.
Qualificazione iniziale

1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:
 - a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E;
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Art. 19.
Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato:
 - a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
 - b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

Art. 20.

Formazione periodica

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
 - b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».

Art. 21.

Luogo di svolgimento della formazione

1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

Art. 22.

Codice comunitario

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;

b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n.484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.

7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.

Art. 23.

Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Art. 24.

Disposizione finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

(previsto dall'articolo 19, comma 2)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
OBBLIGATORIA

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE
PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003.

Allegato II

(previsto dall'articolo 22, comma 1)

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
 2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
 1. cognome del titolare;
 2. nome del titolare;
 3. data e luogo di nascita del titolare;
 - 4.a) data di rilascio;
 - b) data di scadenza;
 - c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
 - d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
 5. a) numero della patente;
 - b) numero di serie;
 6. fotografia del titolare;
 7. firma del titolare;
 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
 9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
 - e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunita', stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis fr frare;
 - f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
- La facciata 2 contiene:
- a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
 10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
 11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).
- Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
- b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].

3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati. I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari. Previa consultazione della commissione, gli e' possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

FACCIATA 1

	CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE		(STATO MEMBRO)
	1.		
6. FOTOGRAFIA	2.		
	3.		
	4a.	4b.	
	4c.	{4d.}	
	5a.	5b.	
	7.		
	(8.)		
	9.		

FACCIATA 2

11	9	10
	C1	
	C	
	D1	
	D	
	C1E	
	CE	
	D1E	
	DE	

1. Nome
2. Cognome
3. Data e luogo di nascita
4a. Data di rilascio
4b. Data di scadenza amministrativa
4c. Rilasciata da
5a. Numero della patente
5b. Numero di serie
10. Codice comunitario